

AS strategica per ri-funzionallizzare i fabbricati rurali!

Urge normare la natura rurale di tutta la MF e della AS
in particolare: almeno 300.000 FR abbandonati o
sottoutilizzati per obsolescenza

zootecnia → disattivazione, obsolescenza fienili;
alloggi operai → sostituiti dal terzismo

Famiglia rurale patriarcale → famiglia mononucleare

Accorpamenti fondiari → dotazioni in eccesso

PROBLEMA DELLE CINTURE URBANE: CONTRASTO ATTIVO DELLA SPECULAZIONE

Occorre norma statale (implicazioni fiscali FR) e poi gli
standard dei fabbricati per AS sono ≠ da agriturismo!

Criticità emerse per AS nelle politiche di sviluppo rurale

Collocazione nella misura omnibus 311 soggetta a zonazione: paradosso polo urbano di Roma: max domanda di servizi, max dotazione FR, no sostegno PSR per evitare sostegno agriturismo in aree sviluppate

Necessità di integrare le politiche settoriali (FESR interviene su strutture, FSE su risorse umane) fin dalla programmazione nazionale;

Riconoscere nei progetti strutturali il ruolo delle competenze specifiche di AS

Cambiamenti culturali necessari nella PA

Formazione specifica sulla MF e sull'AS;

Funzioni dedicate all'AS in ogni regione (in Arisial 1 PO dedicata)

Tavoli tecnici su scala regionale per la programmazione e su scala locale per l'animazione con competenze sociali, sanitarie e agricole (buona esperienza Tavolo regionale con sessioni provinciali per coinvolgere i distretti socio-sanitari)

GRAZIE
dott. agr. Claudio Di Giovannantonio
Servizio tutela risorse ARSIAL
Regione Lazio

www.arsial.it

L'agricoltura sociale nella sfera della multifunzionalità agricola

(dott. agr. Claudio Di Giovannantonio – dirigente Servizio Tutela Risorse ARSIAL – Regione Lazio)

Per una sintetica rappresentazione, coerente con i tempi di audizione assegnati dalla Commissione Parlamentare, la disamina delle problematiche viene sviluppata per singoli punti, cui corrisponde una specifica proposta.

Punti chiave: 1 - definizione di agricoltura sociale

LA CAMPAGNA E' UN GIACIMENTO DI SALUTE MENTALE E FISICA: le norme e le politiche di sviluppo devono migliorarne la fruizione; l'area del disagio sociale non esaurisce la sfera di interesse dell'AS, anzi, le definizioni più avanzate tendono a ricondurvi i servizi per il benessere dell'intera popolazione.

PROPOSTA: l'agricoltura sociale ricomprende le attività che, utilizzando risorse dell'agricoltura e competenze extragricole, promuovono il benessere della persona nelle aree rurali

Punto chiave: 2 –l'agricoltura sociale è un'espressione della multifunzionalità, ma non esaurisce il suo perimetro nella sfera delle attività connesse di cui al D. Lgs. 228/2001

La connessione sussiste per l'**offerta di servizi** in capo all'azienda agricola per tutta la casistica che determina il pagamento di un servizio reso a terzi utilizzando beni strumentali dell'azienda (es. terapie assistite con animali, agrinido, strutture di accoglienza, centri diurni, ecc.); l'**inserimento lavorativo** di persone disagiate non è inquadrabile, al momento, come servizio prestato dall'azienda al sistema socio-sanitario perché non si determina un corrispettivo per l'azienda agricola come nel caso del modello olandese fondato sui voucher, ma un diverso paradigma organizzativo della funzione di produzione, decisivo perché genera reputazione sociale per l'impresa e i suoi prodotti, una potente esternalità che si traduce, al minimo, in relazioni finalizzate alla filiera corta. Nel caso degli **Orti urbani** manca la relazione con l'azienda agricola e quindi non si tratta di attività connessa, a meno che la superficie utilizzata non sia nella diretta disponibilità dell'azienda, che vende un servizio per la fruizione degli orti (accessi, servizi di irrigazione e lavorazioni principali, delimitazioni, tutto quanto utile alla fruizione delle singole parcelle, codificato in un contratto di servizio per il quale abbiamo preparato una bozza da approfondire con le Organizzazioni professionali) attualmente gli orti urbani vengono attivati su superfici nella disponibilità di enti pubblici in rapporto con cooperative sociali; laddove non vi siano risorse per l'infrastrutturazione, ricondurli alla sfera della connessione è un'opportunità, non un obbligo, che permetterebbe di accedere a risorse per investimenti strutturali sul PSR).

PROPOSTA: avviare un puntuale elenco delle attività connesse ammissibili a sostegno per legge L'AS e un work in progress **NON TUTTA L'AS E' ATTIVITA' CONNESSA** meglio delimitare la connessione dell'AS nell'esercizio di impresa agricola in relazione alla sussistenza o meno di una prestazione con valenza sociale, a terzi o al sistema pubblico con i mezzi propri dell'azienda agricola

Punto chiave: **3 – l'agricoltura sociale come attività connessa: i limiti del D. Lgs. 228/2001**

Il cardine della CONNESSIONE è quello che permette di ricondurre alla sfera agricola le attività e i servizi svolti nell'ambito della multifunzionalità (**i riflessi sono significativi per l'ammissibilità a sostegno degli investimenti strutturali e dei profili di tassazione agevolata cui assoggettare le entrate da prestazione di servizi**).

E' opportuno richiamare il D. Lgs. 228/2001 che, all'art. 1, definisce l'imprenditore agricolo:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ~~e~~ attività connesse.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione ... nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

La connessione si misura in termini di assorbimento di ore di lavoro (deve rimanere prevalente l'assorbimento di lavoro agricolo rispetto a quello extragricolo)

Le funzioni agricole multifunzionali	Tipologie di prestazioni fornite dall'impresa agricola	Note ai fini della connessione
Turistico-ricreativa	Agriturismo, pescaturismo, ecc.	Pesatura del lavoro operata da tutte le regioni (ai fini della prevalenza del lavoro agricolo su quello da attività connessa)
sociale	Servizi alla persona con valenza socio-sanitaria	Funzioni da ricondurre alla multifunzionalità (pesature del lavoro non contemplate nelle tabelle ettaro-coltura di tutte le regioni) nel Lazio si procede con perizia tecnica.
culturale	Fattoria didattica	
ambientale	Servizi a presidio e manutenzione del territorio	

E' bene ricordare che al riguardo il D. Lgs. 228/2001 non contempla espressioni autonome della multifunzionalità: **l'art. 3 riconduce tutta la multifunzionalità alla sfera dell'agriturismo e soprattutto non fa esplicito riferimento al sociale:**

D. Lgs. 228/2001 - Art.3 - Attività agrituristiche

1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.

PROPOSTA 3.1 pari dignità nella multifunzionalità: L'evoluzione del settore agricolo e la stessa normativa comunitaria presupporrebbero una declinazione di tutte le espressioni della multifunzionalità su un piano di pari dignità, piuttosto che ricondurre tutta la multifunzionalità all'agriturismo; l'adeguamento è **URGENTE**: tale distorsione ha indotto alcune regioni (vedasi Testo Unico sull'Agricoltura della Lombardia e la Legge regionale dell'Emilia sulla multifunzionalità) ad ancorare le attività connesse alla definizione di agriturismo.

PROPOSTA 3.2 nella connessione va pesato l'apporto di lavoro delle competenze specifiche (l'Emilia Romagna è stata la prima a fissare tale principio nella L. R. 4/2009): oggi solo il 40% delle esperienze di agricoltura sociale coinvolgono aziende agricole vere e proprie, il grosso delle iniziative muove dalla sfera del sociale e mobilita risorse rurali, ma non necessariamente risorse organizzate in una funzione di impresa agricola; se si vuole normare il settore dal versante agricolo per rafforzare il ruolo dell'agricoltura, bisogna fissare solo alcuni principi generali, **il più decisivo è quello di ricondurre alla sfera della connessione le competenze extragricole** necessarie alle singole attività (socio-sanitarie, didattiche o sportive nel caso delle terapie assistite con animali, ecc.).

Punto chiave: 4 – **garantire la ruralità dei fabbricati destinati ad attività connesse diverse dall'agriturismo**

la legge 96/2006 ancorché successiva al 228/2001, garantisce al solo agriturismo una previsione espressa sulla ruralità dei fabbricati destinati ad attività connesse!

In pratica, con riferimento alle norme nazionali, il cambio di destinazione d'uso per gli edifici rurali è espressamente escluso solo nel caso dell'agriturismo; una lettura estensiva del 228/2001 dovrebbe estenderne gli effetti a tutte le attività connesse, in realtà gli uffici urbanistici di molti comuni eccepiscono che si tratta di una previsione espressamente riservata all'agriturismo in quanto la legge 96 è successiva alla legge di orientamento, e non fa cenno delle altre attività multifunzionali. E' un aspetto decisivo, perché la pianificazione paesistica regionale ed urbanistica comunale in molti casi esclude ogni ipotesi di cambio di destinazione d'uso dei fabbricati rurali per contrastare i noti fenomeni di elusione fiscale e/o di urbanizzazione selvaggia delle campagne; per alcuni progetti di agricoltura sociale, in quanto non contemplata espressamente la natura rurale dei fabbricati dedicati, gli uffici urbanistici negano le autorizzazioni, in quanto ritengono necessario il cambio di destinazione d'uso (che la pianificazione inibisce) e non riconoscono l'estensione delle previsioni della 96/2006 ai fabbricati dedicati alle attività sociali, con l'effetto aberrante che molte aziende sociali per operare hanno dovuto notificarsi come esercizi agrituristici.

Avendo riflessi fiscali, la ruralità dei fabbricati destinati ad attività connesse dovrebbe essere esclusa dalla potestà primaria delle regioni in materia di agricoltura; il tema va chiarito, segnalo solo due delle norme più recenti alcune regioni hanno introdotto espressa previsione di ruralità per i fabbricati destinati al sociale, senza che il MIPAF o il MEF abbiano contestato tale orientamento.

PROPOSTA: andrebbe abrogata la legge 96/2006 ed introdotta una previsione espressa nella normativa nazionale sulla ruralità di tutti i fabbricati aziendali destinati alla multifunzionalità; per

le attività a finalità sociale, in particolare necessità la ruralità per tutti i servizi residenziali e semiresidenziali (es. ospitalità di disabili per inserimento lavorativo, agrisilo, diurno per anziani, ecc.), che allo stato sarebbero attivabili in azienda agricola solo sotto la sfera dell'agriturismo e non, come più corretto, all'interno della cornice della multifunzionalità.

Punto chiave 5 - La definizione del disagio nelle norme sull'AS

Ognuna delle norme regionali sull'AS delinea un diverso perimetro del disagio sociale; in presenza di norme verticali di settore, andrebbe evitato tale approccio, perché si determina una necessità di costante "manutenzione" delle normative; **il disagio non va definito nelle norme sull'AS**, è opportuno invece un unico rimando alle norme vigenti in materia, in quanto accanto a norme comunitarie (Reg. CE 2204/2002) e nazionali (legge quadro 328/2000, D. Lgs. 276/2003, Legge 381/91 o su specifici settori come ad es. legge 193/2000 sul reinserimento lavorativo dei detenuti) vi è un ulteriore, ed ampio, ventaglio di norme regionali sul sociale (per il Lazio L.R. 7/2007, ecc.).

Proposta: la definizione del disagio va rimandata al quadro di riferimento comunitario, nazionale e regionale, senza previsioni espresse nelle singole normative sull'Agricoltura sociale o sulla multifunzionalità.

Punto chiave 6: Criticità della collocazione dell'AS nelle misure PSR per la multifunzionalità:

L'AS, sconta l'assimilazione all'agriturismo nelle misure a sostegno della multifunzionalità: è finanziabile sul PSR con la misura 311 che comprende anche l'agriturismo, ma nel caso del Lazio il sostegno all'AS è precluso nei poli urbani (dove è massima la domanda di servizi sociali) che in base alla zonazione hanno indicatori di sviluppo economico più elevati (si voleva giustamente evitare di finanziare gli agriturismo a ridosso del Campidoglio, ma di fatto è stata impedita l'attivazione di progetti di AS nei 5 capoluoghi del Lazio ed in 12 comuni della cintura romana dove è massima la domanda di servizi sociali e massimo il consumo di suolo agricolo.

Proposta: prevedere misure distinte per le diverse declinazioni della multifunzionalità, o qualsiasi altra soluzione atta ad evitare che eventuali zonazioni limitino la finanziabilità dell'AS nei poli urbani.

Punto chiave 7: Agricoltura sociale e integrazione di politiche settoriali – necessità di coordinamento istituzionale

L'AS interfaccia norme agricole, sanitarie, socio-assistenziali, carcerarie, ecc.; tutti ambiti caratterizzati da una forte verticalizzazione delle norme di settore; la costituzione di un tavolo regionale dell'AS, attivo dal 2008 nel Lazio, è stata un'esperienza veramente peculiare, nella misura in cui ha determinato la necessità dei referenti istituzionali di confrontarsi con un quadro di vincoli-opportunità dei singoli settori (agricoltura sanità, sociale, ecc.) una delle evidenze emerse è che gli strumenti di programmazione dei fondi comunitari non prevedevano sufficienti forme di integrazione, specifiche per l'AS; **da ciò è scaturita una peculiarità dell'avviso pubblico ARSIAL: elevare fino al 40% gli investimenti immateriali in know-how per le aziende agricole (decisive, ad esempio, per introdurre le terapie assistite con animali, per la formazione di equidi e di risorse umane secondo standard di settore codificati da FISE).**

Proposta: nella programmazione nazionale per FESR (interventi strutturali) e FSE (interventi sulle risorse umane) bisognerebbe prevedere l'integrazione dei rispettivi strumenti finanziari per l'AS, preliminarmente alla programmazione regionale, per ottimizzare la qualità dei progetti limitando le distorsioni che possono derivare da un'eccessiva differenziazione dei Piani regionali (o da norme regionali sull'AS, al momento radicalmente diverse o mancanti).

Roma, 19/12/2012

Claudio Di Giovannantonio

Allegato 1 - Quadro sinottico sulla normazione regionale in materia di agricoltura sociale

Regione e normativa	Dettaglio delle norme sull'AS	NOTE
Marche 14/11/2011 n. 21	<u>Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura</u> definisce come connesse all'agricoltura: a) l'agriturismo; b) l'agricoltura sociale; c) la vendita diretta; d) la trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali; e) la produzione di energia; f) il contoterzismo; g) le attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico; h) la trasformazione di prodotti agricoli per conto di terzi. AGRICOLTURA SOCIALE Art.25Caratteristiche 1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività svolte ai sensi dell'articolo 27: a) dalle imprese agricole singole o associate, titolari di fascicolo aziendale, attraverso l'utilizzazione della propria azienda e in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali; b) dai soggetti iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora svolgano le attività di cui all'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile valorizzando la relazione con le risorse agricole e ambientali, in conformità alle normative di settore e alla programmazione regionale e locale. Art.27Attività esercitabili 1. Rientrano tra i servizi educativi e didattici la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli. 2. Rientrano tra i servizi sociali e assistenziali le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcool o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti. 3. Rientrano tra i servizi socio-sanitari le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali. 4. Rientra altresì tra le attività di agricoltura sociale il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e in condizione di disagio, così come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 (regolamento generale di esenzione per categoria). Art.29Agricoltura sociale e impresa agricola	Reca la definizione più estensiva di attività connesse, anche se colloca le fattorie didattiche nell'agriturismo e ricomprende, tra le connesse, attività (come ai punti c) e d)) che in realtà non sono connesse, ma principali; Dedica un capo specifico all'AS Reca una descrizione prescrittiva del disagio e dei servizi di AS Introduce l'obbligo di competenze specifiche Mutua l'approccio burocratico dell'agriturismo,

	1. I titolari delle imprese agricole o un membro della famiglia agricola o uno o più collaboratori, che possono anche essere esterni alla stessa impresa agricola, devono possedere le specifiche qualifiche professionali relative alle attività di cui al presente Capo previste dalle vigenti normative di settore. 2. Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività di cui all'articolo 27 sono soggetti agli obblighi previsti dalle normative che regolano il settore interessato, oltre che agli obblighi previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 33. Art.30Elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale 1. È istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale. 2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. 3. La struttura regionale di cui al comma 1 informa il Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da utilizzare per l'attività dell'avvenuta iscrizione e cancellazione dall'elenco. Art.31Comunicazioni relative all'esercizio dell'attività 1. Gli imprenditori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 30 inviano al Comune, dove hanno sede gli immobili da utilizzare, la comunicazione relativa all'inizio dell'attività di agricoltura sociale per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dalle normative di settore. Nella comunicazione sono specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti. 2. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne comunicazione al Comune entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge. 3. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e di servizi sociali delle comunicazioni ricevute ai sensi dei commi 1 e 2. Art.32Immobili per l'agricoltura sociale 1. Gli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capo devono possedere le caratteristiche strutturali e le attrezzature previste dalle normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 33. 2. Gli immobili di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione di uso agricolo.	introducendo l'Albo, le comunicazioni tra Regione e Comune; è una criticità, ma favorisce l'attività di controllo sui servizi erogati da parte della Regione, anche se i servizi sociali destinatari delle comunicazioni non hanno competenze su tutte le declinazioni dell'AS (es. le terapie assistite con animali) Affronta esplicitamente la problematica della destinazione d'uso dei fabbricati rurali
Abruzzo 06/07/2011 n. 18	Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Art.1Oggetto e finalità 1. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali. 2. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà. 3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti. 4. La Regione promuove lo sviluppo, la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali. 5. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere	È ispirata alla cooperazione sociale, non al modello agricolo multifunzionale: anche il coordinamento è in capo ai servizi sociali! Opera una descrizione prescrittiva dell'area del disagio su cui intervenire per definire la fattoria sociale; Non contempla servizi come agrinido o terapie assistite con animali Promuove la Rete regionale

multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi. Art.2Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) "agricoltura sociale": l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali per le famiglie, le persone disabili, le persone a rischio di esclusione sociale, alla tutela della salute mentale, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze e concertati con le pubbliche amministrazioni; b) "fattoria sociale": la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività: 1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente; 2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro; 3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale. Art.3Modalità operative 1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore delle organizzazioni professionali agricole nonché mediante la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà. 3. Le attività delle fattorie sociali sono coordinate dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale all'interno del quale ricadono territorialmente. Art.4Requisiti aziendali delle fattorie sociali 1. Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche. 2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'art. 6, nonché le modalità di controllo. Art.5Osservatorio regionale delle fattorie sociali 1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali che svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) raccoglie i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire	delle aziende e Osservatorio istituzionale Nessun richiamo alla connessione del sociale rispetto alla prevalenza dell'attività agricola, per cui nella sua impostazione appare in contrasto con il D. Lgs. 228/2001
--	---

	lo sviluppo delle produzioni locali; b) monitora e valuta la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale; c) promuove studi e ricerche; d) promuove le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale. 2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della Legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge l'Osservatorio è istituito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli assessori regionali all'agricoltura, al diritto alla salute, alle politiche sociali, all'istruzione, formazione e lavoro e degli organismi del terzo settore, nonché delle organizzazioni professionali operanti nei settori interessati. 4. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita. Art.6Albo e rete delle fattorie sociali 1. E' istituito l'Albo delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Abruzzo. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente. 2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Art.7Misure di valorizzazione e qualificazione 1. La Regione Abruzzo sostiene il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale. 2. La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici. 3. La Regione arricchisce, inoltre, l'offerta dei servizi sociali del welfare regionale con gli interventi innovativi delle fattorie sociali al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui queste operano. 4. Gli Ambiti sociali possono adeguare i loro "Piani sociali" alle disposizioni della presente legge. Art.8Misure di sostegno diretto 1. La Regione Abruzzo promuove l'utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito: a) alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti; b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni. 2. La Regione individua e adotta le opportune misure affinché nelle mense pubbliche ricadenti sotto la sua competenza siano somministrati prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali. 3. La Regione favorisce la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei	
--	--	--

	prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale. Art.9Monitoraggio e valutazione 1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare: a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'art. 6; b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'art. 5 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali; c) le misure di sostegno diretto di cui all'art. 8 attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti. Art.10Norma finanziaria 1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo. Art.11Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.	
Molise 04/07/2011 R.R. n. 1	REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2010, N. 9 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE) Art.7Fattorie didattiche 1. Nell'ambito delle fattorie didattiche possono essere svolte attività culturali, sociali, didattiche e ricreative al fine di valorizzare l'ambiente rurale, mediante la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, i processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli silvo-pastorali, l'informazione e l'educazione ad un consumo alimentare consapevole ed al rispetto dell'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile. L'impresa che intende svolgere tale attività deve possedere i requisiti che devono essere comprovati mediante documentazione o autocertificazioni all'atto della domanda e qui di seguito riportati: a) la connessione deve essere dimostrata e documentata dall'imprenditore che intende svolgere l'attività di fattorie didattiche; (omissis) 2. Le fattorie didattiche assumono anche qualifica di fattoria sociale quando estendono i loro servizi a favore di individui che presentano forme di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di persone che presentano disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.	fattorie sociali nell'ambito di quelle didattiche a loro volta collocate nell'ambito dell'agriturismo; nessuna previsione specifica
Toscana 26/02/2010 n. 24	Disposizioni in materia di agricoltura sociale Art.2Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) agricoltura sociale: l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e/o dai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 41/2005, anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti alle politiche sociali; b) podere sociale: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura e l'uso prevalente di prodotti locali, con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente,	Definizione puntuale, univoca; resta da verificare solo se il perimetro delle politiche sociali assorbe tutte le declinazioni dell'AS (es. terapie assistite con animali: è sociale o sanitario?).

secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica, in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà, e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività: 1) attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente; 2) svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione professionale "sul posto di lavoro"; 3) svolgimento di attività educativo-assistenziali e/o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di politica sociale regionale e locale. Art.3 Modalità operative 1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante: a) le politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale dei soggetti svantaggiati di cui al titolo V della l.r. 41/2005; b) gli strumenti di programmazione agricola regionale Art.4 Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale 1. È istituito, presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato osservatorio. L'osservatorio svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) raccogliere i dati sui servizi offerti dai poderi sociali e sugli interventi innovativi finalizzati a favorire lo sviluppo delle produzioni locali, promuovendo il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi offerti dai poderi sociali; b) promuovere le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale nonché gli studi e le ricerche. 2. L'osservatorio è costituito entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale secondo le modalità definite, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale, che ne determina anche il numero dei componenti ed il funzionamento. 3. La partecipazione ai lavori dell'osservatorio è gratuita. Art.5 Elenco e rete dei poderi sociali 1. È istituito l'elenco dei poderi sociali, nel quale sono iscritti i poderi sociali operanti in Toscana. L'elenco è tenuto presso l'ARSIA ed è aggiornato annualmente. 2. L'ARSIA elabora e determina, con proprio atto da trasmettere alla Giunta regionale, i requisiti e le procedure per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco dei poderi sociali. La Giunta regionale formula la relativa proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l'approvazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale dei poderi sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dai poderi sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Art.6 Misure di sostegno 1. La Regione promuove l'utilizzo da parte dei poderi sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In	Peculiare la definizione dei rapporti con istituzioni e terzo settore; la Calabria, ad esempio, mette sullo stesso piano la relazione con le istituzioni e con la cooperazione sociale. È importante il fatto che non sia stato definito il perimetro del disagio, ma vi sia il rimando alle specifiche politiche di settore Burocratizzazione del sistema La legge regionale della Toscana non fa cenno alla misura della connessione che è recata dal regolamento sulla multifunzionalità; al riguardo la Toscana non usa solo la prevalenza del tempo di lavoro allocato in agricoltura rispetto all'attività connessa, ma più criteri contestuali, tra cui anche il reddito. Sono criteri più severi della norma nazionale, forse ispirati all'esigenza di preservare l'esercizio dell'agricoltura negli agriturismo, ma sarebbe meglio avere criteri univoci nella definizione di attività connessa per tutte le regioni, anche perché vi sono implicazioni fiscali importanti, che non rientrerebbero nella potestà
--	---

	tale ambito: a) ai poteri sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti; b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione ai poteri sociali i beni dei rispettivi patrimoni. 2. La Regione si impegna ad individuare e adottare le opportune misure affinché nelle mense gestite dall'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) e dalle aziende sanitarie, sia promossa la somministrazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai poteri sociali. 3. Nell'ambito delle strategie e degli interventi volti a promuovere la "filiera corta", la Regione si impegna a favorire la commercializzazione dei prodotti provenienti dai poteri sociali.	primaria delle regioni.
Regione Calabria L.R. 30/04/2009 n. 14 e R.R. n. 2 07/03/2011	Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009 avente per oggetto: "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole". CAPITOLO III Fattorie Sociali Art.1Attività sociali e socio-sanitarie Sono comprese nelle attività di cui all'art. 28 della L.R. n. 14/2009, gli interventi e i servizi sociali di cui alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, le attività socio-sanitarie di cui al DPCM 14/02/2001, gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni in difficoltà di cui alla Legge 104 del 1992, le attività sociali svolte dalle cooperative assegnatarie di immobili confiscati alle mafie di cui alla Legge n. 109 del 1996, le attività rieducative e di inserimento lavorativo dei detenuti di cui alla Legge n. 193 del 2000 e quant'altro rientri, per disposizioni normative nazionali e regionali, nelle politiche sociali e socio-sanitarie. Art.2Elenco regionale delle Fattorie Sociali E' istituito presso il Dipartimento competente della Regione Calabria l'Elenco regionale delle Fattorie Sociali, suddiviso in sezioni provinciali, di cui alla L.R. n. 14/2009. Art.3Iscrizione 1. Per essere iscritto all'Elenco regionale di cui al precedente art. 2 il soggetto richiedente presenta alla Provincia ove ha sede l'azienda interessata la seguente documentazione: a) Comunicazione del CAAche il soggetto richiedente ha costituito il "Fascicolo Aziendale"; b) attestato d'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione agricoltura; c) statuto per cooperative e società agricole, autocertificazione per le stesse e per le aziende singole, in cui risulti l'eventuale impiego nell'attività aziendale di almeno due soggetti svantaggiati o lavoratori svantaggiati; d) attestato di "Operatore di fattoria sociale" conseguito dal titolare d'impresa o da un suo collaboratore mediante la partecipazione ad un corso di formazione per "Operatore di fattoria sociale" di almeno 40 ore; e) convenzione o protocollo d'intesa tra il soggetto richiedente ed Enti pubblici, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato, Enti no-profit, avente come scopo la collaborazione ed il supporto specialistico nell'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi e/o nello svolgimento di attività di utilità sociale mediante l'utilizzo di processi produttivi e di mezzi propri delle attività agricole o ad esse connesse (ad es. petterapy, ippoterapia, onoterapiaecc); f) relazione tecnica dalla quale risultino le tipologie dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da erogare e/o delle attività di utilità sociale da svolgere, scelte tra quelle definite dall'articolo 28 della Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14, e dall'art. 1 del presente Regolamento, sulla base di un'analisi dei bisogni territoriali qualitativi e quantitativi e delle risorse agricole utilizzabili. In particolare, la relazione deve indicare:	Indicazione prescrittiva delle attività di AS Formazione specifica per l'operatore agricolo di AS Convenzioni con istituzioni e terzo settore senza distinzione del ruolo